



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1257/2018

UDIENZA DEL

25/01/2019 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

O	<u>GUIDUCCI</u>	<u>RICCARDO</u>	Presidente f Relatore
D	<u>MARINELLI</u>	<u>GINO</u>	Giudice
O	<u>VILLANI</u>	<u>CARLO</u>	Giudice
O			
O			
O			
O			

N° 10321/19
PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 LUG 2019
Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1257/2018
depositato il 25/01/2018

- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO n° 161394 TARI 2013
contro:

difeso da:

AW.

VIA ROMA

proposto dal ricorrente:

S.R.L.

ROMA RM

difeso da:

DR.

00100 ROMA RM

Commissione Tributaria Provinciale
di ROMA
via Labicana, n. 123° 01M84 R.O. 1

RGR 1257/2018

La XXXX S.r.l. in persona del legale rappresentante legale p.t. ritualmente rappresentata e difesa, ricorreva avverso l'avviso di accertamento Ta.ri per l'anno 2013 notificato il 01/09/2017 per l'importo complessivo di € 5.845,58 congiuntamente ad altri awisi impugnati per gli anni 2012, 2014,, 2015 e 2016 emessi per omessa dichiarazione e mancato pagamento della tassa rifiuti.

La èontribuyente faceva presente di aver presentato istanza di riesame in autotutela con una relazione tecnica ed una planimetria catastale, con richiesta di sgravio parziale in relazione ad una minore superficie tassabile e delle sanzioni pecuniarie irrogate, in quanto non applicato il cumulo giuridico in relazione a tutte le annualità accertate. Eccepiva l'illegittimità per erronea determinazione della base imponibile e delle sanzioni applicate in violaziane dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 e concludeva chiedendo la rideterminazione dell'imposta nonché la disapplicazione delle sanzioni irrogate con vittoria di spese ed onorari.

In data 3/10/2018 si costituiva e contro deduceva xxx S.p.A. che dopo aver richiesto preliminarmente la riunione dei ricorsi RGR 1257/2018 anno 2014, RGR 1258/2018 anno 2015 RGR 1259/2018 anno 2016 ed RGR 1260/2018 faceva presente che sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di istanza di autotutela era stato emesso provvedimento di annullamento parziale relativamente all'annualità 2012 {Prot. QB/2018/617717 del 23/8/2018) sul quale ricalcolava la superficie così come richiesto dalla società contribuente. Concludeva con la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

La Commissione osserva preliminarmente che parte dei ricorsi dei quali si è richiesta la riunione sono stati già conclusi con sentenze depositate con la conseguenza che è venuto meno la possibilità di tale riunione. Inoltre la Commissione rileva che l'ente impositore ha emesso provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento confermando solo l'importo della sanzione massima del 200%, applicata per ognuno degli anni accertati e respingendo la richiesta di applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/19978 con richiesta della cessata materia del contendere.

La Commissione osserva che il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie prevede l'irrogazione di un'unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente, determinata applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave gli aumenti previsti dalla legge. Pertanto quando l'illecito continua ripetutamente in relazione alla medesima imposta ma in più periodi d'imposta la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

La Commissione, quindi, è del parere, nel caso di specie, di riconoscere l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni irrogate comportanti la rideterminazione del *quantum debeatur*.

Stante l'accoglimento parziale del ricorso la Commissione, infine, ritiene che sussista♦o giustificati motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate
Roma, lì 25/01/2019

Il Presidente estensore
